



416/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 80039/pensioni militari del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. omissis), nato il
omissis a omissis (omissis) e residente a omissis (omissis),
in via omissis, n. omissis, rappresentato
e difeso, giusta procura allegata al ricorso,
dall'Avv. Santino Spina (C.F. SPNSTN87L07G273I), del
Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliato presso
lo studio del medesimo, sito in Palermo, in via Pietro
Scaglione, n. 20/A, che chiede di ricevere le
comunicazioni inerenti al presente procedimento
all'indirizzo p.e.c. santinospina@pecavvpa.it o al n.
fax 091/204869;

- *ricorrente* -

CONTRO

- **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**,
(C.F. 80078750587) con sede legale in Roma, in Via
Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente *pro-*
tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio,
giusta procura generale alle liti allegata alla
memoria di costituzione, dall'Avv. Filippo Mangiapane
(C.F. MNGFPP64T25F158Q, p.e.c.
avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria
n.29, il quale dichiara, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 28 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, di
volere ricevere tutte le comunicazioni inerenti al
presente procedimento all'indirizzo p.e.c.
avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it.;

- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 19.9.2025, celebrata con
l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola
Venanzini, l'Avv. Flavia Incletolli per l'I.N.P.S.,
mentre nessuno è comparso per il ricorrente, come da
verbale;

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 6.6.2023 parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione dell'aliquota pari al 2,445%, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore procuratore dichiaratosi antistatario.

2. In esito all'udienza del 18.9.2024, questo giudice, con ordinanza in data 20.9.2024, n. 145/2024, ordinava all'I.N.P.S. di depositare, nel termine di giorni 90 dalla data di comunicazione dell'ordinanza medesima, il fascicolo amministrativo, relativo alla parte ricorrente, rinviando all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

3. Dopo aver depositato documentazione in data 26.11.2024, con la memoria di costituzione, depositata in data 22.1.2025, l'I.N.P.S. ha comunicato di aver provveduto a riliquidare la pensione, riconoscendo quanto domandato dal ricorrente in conformità a quanto disposto dalla Sentenza 1/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, indicando nella documentazione allegata il pagamento a valere sulla rata di febbraio 2025, ed ha chiesto, tra l'altro, di dichiarare la cessata materia del contendere.

4. In data 16 settembre 2025 parte ricorrente depositava istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, con cui dava atto che l'INPS aveva provveduto all'effettivo pagamento, a valere sulla rata di febbraio 2025, delle somme in contestazione, conformemente alle conclusioni del ricorso, chiedendo la condanna di controparte alle spese di lite.

5. All'udienza odierna l'I.N.P.S. ha insistito per la compensazione delle spese.

DIRITTO

1. Preso atto della concorde richiesta avanzata in tal senso dalle parti, sulla base del riconosciuto integrale pagamento delle somme dovute dall'I.N.P.S.,

in esito al deposito del ricalcolo della pensione per cui a causa e della prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, comprensivo di accessori di legge, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte dell'integrale soddisfazione della propria pretesa. Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

2. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^a, 16.2.2023, n. 4951 -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

3. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
19.9.2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.09.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
22.09.2025 12:22:22
GMT+02:00